

N. 2/97/Del.

# *Corte dei conti*

Deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite 13 giugno 1997.

## LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

VISTO l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina il controllo successivo sulla gestione del bilancio e della gestione amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 4 della sopra menzionata legge n. 20 del 1994, il quale dispone che la Corte dei conti delibera con regolamento le . norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

RITENUTO di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli, con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni;

## DELIBERA

il seguente regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli.

## Articolo 1

### *(Seminario permanente sui controlli)*

1. E' istituito presso la Corte dei conti, nell' ambito del segretariato generale, il "seminario permanente sui controlli", con compiti di formazione e di studio nella materia dei controlli interni ed esterni sulle pubbliche amministrazioni.
2. Il seminario organizza corsi, convegni, conferenze e occasioni di riflessione sulle problematiche dei controlli in Italia e all'estero, anche in collaborazione o con il concorso di amministrazioni parlamentari, università e istituzioni culturali, ministeri ed enti pubblici, regioni, enti locali, amministrazioni indipendenti ed altri organismi italiani e stranieri, che operano nella materia dei controlli. Il seminario può, a sua volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali amministrazioni, e organismi.
3. Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento del seminario sono a carico del bilancio della Corte dei conti, che vi provvede con i fondi provenienti dal bilancio dello Stato, con gli eventuali proventi dell' attività svolta e con gli altri fondi messi a disposizione dalle amministrazioni, enti ed organismi di cui al precedente comma 2.
4. Con atto di organizzazione del presidente della Corte sarà regolato l'ordinamento del seminario.

Articolo 2  
(*Entrata in vigore*)

I. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Carbone